



CITTA' DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. CC / 4 / 2019	Data 18/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA N. 1 AL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO REDATTO SECONDO LO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE DI CUI ALLA D.C.R. DEL 28 NOVEMBRE 2017 N. 247-45856 IN ATTUAZIONE DELL'INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E I COMUNI DEL 20.10.2016. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DELLA L.R. N.19/1999	

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avvisi scritti tramite posta elettronica certificata e recapitati a norma di Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in **SESSIONE ORDINARIA** ed in **SEDUTA PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
ALFONSO MARIA PAOLA	Sì	MARTINACCI AMEDEO MARIA	Sì
BECCARIA VILMA	Sì	MARTINIELLO SALVATORE	Sì
CAPPUCCIO ALESSANDRO	Sì	MELLANO GARDA GIOVANNI	Sì
CARBONE MARCO	Sì	RUFFINO DANIELA	Sì
FAVARON EDOARDO	Sì	SCALISE SAVERIO	Sì
GIACONE CARLO	Sì	TIZZANI STEFANO	Giust.
SCALIA ANDREA	Sì	VERCELLI RAFFAELLA MARIA	Sì
GIOVALE ALET FEDERICO	Giust.	ZURZOLO IMMACOLATA	Giust.
MARITANO GIANLUCA	Giust.		
		Totale Presenti	13
		Totale Assenti:	4

Sono altresì presenti i seguenti assessori comunali:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BARONE MARILENA	Sì	COLOMBO VLADIMIRO LORENZO	Giust.
CALVO VINCENZA	Giust.	NEIROTTI ERMANNIO GIUSEPPE	Sì
CATALDO ANNA	Sì		

Assume la presidenza BECCARIA VILMA.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DI RAIMONDO GIUSEPPA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e eventualmente deliberare ai sensi del D.lgs. 267/00 sull'argomento sopraindicato.

Ore 19.00 Il Presidente del Consiglio Vilma Beccaria passa alla trattazione del **punto n. 4** iscritto all'O.d.G. della seduta avente per oggetto **“APPROVAZIONE MODIFICA N. 1 AL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO REDATTO SECONDO LO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE DI CUI ALLA D.C.R. DEL 28 NOVEMBRE 2017 N. 247-45856 IN ATTUAZIONE DELL’INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E I COMUNI DEL 20.10.2016. APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 3, DELLA L.R. N. 19/1999 E SMI”** cedendo la parola all’Assessore Ermanno Neirotti per l’illustrazione dell’argomento.

Alle **ore 19.03** escono i Conss. Carbone e Scalia. Sono **presenti n. 14** Consiglieri Comunali.

Il Presidente del Consiglio Comunale Beccaria cede la propria postazione al Vice Presidente Salvatore Martiniello che assume quindi la Presidenza del Consiglio Comunale.

A seguire il Vice Presidente passa alla fase dei chiarimenti; non essendovi chiarimenti, passa alla fase degli interventi, non essendovi interventi passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

Alle **ore 19.05** rientra il Cons. Carbone. Sono **presenti n. 15** Consiglieri Comunali.

Viene quindi resa la dichiarazioni di voto del Consigliere Comunale Tizzani: astensione.

Alle **ore 19.07** rientra il Cons. Scalia. Sono **presenti n. 16** Consiglieri Comunali.

La documentazione integrale degli interventi è stata attuata per il tramite di opportuni mezzi di registrazione audio e audio-video. I relativi files sono idoneamente conservati e depositati presso la Segreteria. La registrazione audio è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, alla quale si fa integrale rinvio ai sensi degli artt. 42 e 43 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

A seguire

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 – favorevole;

Visto il parere contabile espresso dal Responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 – favorevole;

Visto il Verbale della I Commissione Consiliare Affari Generali e Istituzionali e della III Commissione Consiliare Programmazione Territoriale, Ambiente e Opere Pubbliche – riunione congiunta del 14/02/2019 ;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 all’art. 42 circa le competenze del Consiglio Comunale;

Con votazione espressa in forma palese da n. 16 Consiglieri presenti e votanti

- Astenuti n. 8 (Conss. Tizzani, Ruffino, Mellano Garda, Cappuccio, Scalise, Maritano, Martiniello, Zurzolo)
- Favorevoli n. 8
- Contrari n. /

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: **“APPROVAZIONE MODIFICA N. 1 AL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO REDATTO SECONDO LO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE DI CUI ALLA D.C.R. DEL 28 NOVEMBRE 2017 N. 247-45856 IN ATTUAZIONE DELL’INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E I COMUNI DEL 20.10.2016. APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 3, DELLA L.R. N. 19/1999 E SMI”**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
n. 1 del 29/01/2019

APPROVAZIONE MODIFICA N.1 AL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO REDATTO SECONDO LO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE DI CUI ALLA D.C.R. DEL 28 NOVEMBRE 2017 N. 247-45856 IN ATTUAZIONE DELL'INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E I COMUNI DEL 20.10.2016. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, DELLA L.R. N.19/1999 E SMI.

Su proposta dell'Assessore Ermanno Neirotti.

PREMESSO che l'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i., introdotto dall'articolo 17 bis comma 1 del D.L.133/2014, prevede che il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludano in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti;

VISTI:

- l'Accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti locali per l'attuazione delle linee di indirizzo condivise e dell'Agenda di Semplificazione per il triennio 2015-2017, approvato il 13 novembre 2014;
- l'Intesa sancita il 20 ottobre 2016 in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Comuni con cui è stato adottato lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- l'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n.19, che disciplina il regolamento edilizio tipo e i regolamenti edilizi comunali;

DATO ATTO che con la D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 "Recepimento dell'Intesa tra Governo, Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale", il Consiglio regionale ha approvato il nuovo regolamento edilizio tipo regionale (RET) in recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 ottobre 2016;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n.27 del 20.06.2018 pubblicata su BUR Piemonte n.431del 02/08/2018 con cui è estato approvato il regolamento edilizio comunale adeguato al regolamento edilizio tipo regionale vigente e i rispettivi allegati che costituiscono parte integrante del regolamento stesso.

VISTA la nota della Regione Piemonte pervenuta in data 17/12/2018 prot.31762 con la quale è stata richiesta l'integrazione all'art.96 del Regolamento Edilizio, recependo quanto previsto dalla D.G.R n.12-6441 del 2 febbraio 2018 in merito alle caratteristiche tecniche dei serbatoi interrati in quanto il territorio comunale di Giaveno risulta interessato da aree di ricarica degli acquiferi profondi;

PRESA VISIONE della D.G.R n.12-6441 del 2 febbraio 2018 e del vigente Piano di Tutela delle Acque – PTA;

PRESO ATTO che solo una parte del territorio comunale di Giaveno risulta ricompresa dal PTA nell'area di ricarica degli acquiferi profondi, come meglio delimitata sul geoportale della Regione Piemonte consultabile al link <http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/?sezione=catalogo>;

VISTO il P.R.G.C. vigente:

- Variante di revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvata con D.G.R. 28.11.2011 n°28-2935 subordinatamente all'introduzione "ex officio" negli elaborati progettuali delle modificazioni specificatamente riportate negli allegati alla suddetta D.G.R., pubblicata sul BUR n°49 del 07.12.2011 e recepite dal Comune di Giaveno con deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 26.01.2012 e successive correzioni di errori materiali:
 - a) in base ai disposti dell'art.17 comma 8 lettera a) della L.R. n°56/77 e s.m.i., approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n°55 del 20.12.2012 (Modifica 1);
 - b) in base ai disposti dell'art.17 comma 12 lettera a) della L.R. n°56/77 e s.m.i., approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n°13 del 16.03.2015 (Modifica 2) e con Deliberazione del Consiglio Comunale n°38 del 13.07.2016 (Modifica 3);
- Variante parziale n.1 ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. al vigente Piano Regolatore Generale Comunale Prima Revisione. Approvazione del progetto definitivo con contestuale procedura di VAS. Deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 07/02/2018 I.E.;

PRESO ATTO che il vigente PRGC non perimetra le aree di ricarica degli acquiferi profondi come delimitati dal Piano di Tutela delle Acque – PTA;

PRESO ATTO che, ai sensi della D.G.R. n.12-6441 del 2 febbraio 2018 e del vigente Piano di Tutela delle Acque – PTA ove è disposto che:

I Comuni il cui territorio, o parte di esso, è compreso all'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi sono tenuti a rappresentare, in occasione della prima variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), le delimitazioni delle aree di ricarica in coerenza e nei limiti definiti nella Parte III (Cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese di cui alla determinazione n. 268 del 21 luglio 2016 ed elenco dei comuni totalmente o parzialmente ricompresi all'interno della delimitazione delle aree di ricarica).

Nelle more di approvazione delle varianti comunali, le misure contenute nella presente disciplina costituiscono criterio per la predisposizione e la valutazione delle varianti di cui all'art. 17 commi 5 e 17 bis della **legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56**.

I Comuni sono tenuti inoltre a recepire nel regolamento edilizio la presente disciplina, con specifico riferimento al paragrafo 6, al fine di tutelare la risorsa idrica sotterranea.

PRESO ATTO che l'art. 96 Tutela del suolo e del sottosuolo del vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 20.06.2018 pubblicata su BUR Piemonte n. 431 del 02/08/2018, risulta così formulato:

Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo

La disciplina in materia è regolata dalle specifiche norme in materia (Piano di tutela delle acque (Pta) approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731; L.R. 22/1996; regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R)

RITENUTO necessario modificare, nelle more di approvazione della necessaria Variante di adeguamento del P.R.G.C., il Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 20.06.2018 pubblicata su BUR Piemonte n. 431 del 02/08/2018, modificando l'art. 96 come segue:

Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo

La disciplina in materia è regolata dalle specifiche norme in materia (Piano di Tutela delle Acque – PTA - approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007 n.117-10731; L.R. 22/1996; D.Lgs.152/2006; regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R).

Nelle parti di territorio comunale ricomprese nell'area di ricarica degli acquiferi profondi del vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA), come meglio delimitate sul geoportale della Regione Piemonte (consultabile al link: <http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/?sezione=catalogo>), ai sensi della D.G.R

n.12–6441 del 2 febbraio 2018 si dispone che:

I nuovi serbatoi interrati aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, anche in sostituzione di serbatoi esistenti, devono essere:

- a. A doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine; le pareti possono essere:*
 - a1. Entrambe metalliche, con quella esterna rivestita di materiale anticorrosione;*
 - a2. La parete interna metallica e quella esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;*
 - a3. Entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni;*
 - a4. Quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo rivestita in materiale anticorrosione;*
- b. In alternativa, a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in cemento armato, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio continuo delle perdite;*
- c. Dotati dei seguenti dispositivi:*
 - c1. Un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;*
 - c2. Una incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite;*
 - c3. Ciascun serbatoio dovrà essere dotato di una targa di identificazione che riporti il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.*

Le caratteristiche di tenuta dei serbatoi devono essere periodicamente verificate e documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15 anni dall'installazione, e successivamente ogni 5 anni.

All'atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati; la messa in sicurezza deve essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza devono essere notificate all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.

All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 Luglio 2003, n. 10/R e s.m.i. - Allegato E (Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo), approvate con d.d. n. 539 del 3/12/2015. Il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'art. 2 co. 6 della l.r. 22/1996 deve avvenire secondo le modalità ivi previste.

All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con d.d. n. 66 del 3/3/2016.

VISTO il testo coordinato del Regolamento Edilizio rielaborato con i contenuti sopra descritti, come allegato alla presente deliberazione.

VISTI:

- l'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n.19 e s.m.i. , che disciplina il regolamento edilizio tipo e i regolamenti edilizi comunali ed in particolare dispone:
 - Art. 3. (Approvazione del regolamento edilizio)*
 - 1. Il Consiglio regionale approva un regolamento edilizio tipo, che è integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il regolamento edilizio tipo può essere modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio regionale.*
 - 2. Il regolamento edilizio tipo individua, in modo esplicito e tassativo, gli argomenti sui quali il testo approvato dal consiglio comunale può scostarsi da quelli del regolamento tipo, senza che ciò pregiudichi, agli effetti di cui al comma 3, la conformità del testo comunale a quello regionale tipo.*
 - 3. L'approvazione di un regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo è effettuata dal consiglio comunale con deliberazione soggetta al solo controllo di legittimità;*

tale deliberazione divenuta esecutiva assume efficacia con la pubblicazione per estratto sull'Albo pretorio on-line del comune. La deliberazione deve contenere esplicita dichiarazione di conformità del regolamento comunale approvato al regolamento tipo formato dalla Regione.

4. I regolamenti edilizi approvati dai comuni ai sensi del comma 3 sono trasmessi con la deliberazione consiliare di approvazione alla Giunta regionale, che ha la facoltà di annullare disposizioni illegittime o non conformi al regolamento tipo, nei tempi e con la procedura dell' articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni, e dell' articolo 68 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall' articolo 40 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 50 .

5. (...)

6. (...)

7. (...)

8. (...)

9. (...)

10. Le modifiche dei regolamenti edilizi comunali sono approvate con le procedure del presente articolo.

- la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela ed uso del suolo) e s.m.i.;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede la competenza del Consiglio Comunale rispetto all'adozione dell'atto in oggetto;

si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n.19, la modifica dell'art.96 del vigente Regolamento Edilizio Comunale (denominato Regolamento Edilizio 2018), sostituendolo come di seguito specificato:
Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo
La disciplina in materia è regolata dalle specifiche norme in materia (Piano di Tutela delle Acque –Pta - approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007 n. 117-10731; L.R. 22/1996; D.Lgs.152/2006; regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R).
Nelle parti di territorio comunale ricomprese nell'area di ricarica degli acquiferi profondi del vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA), come meglio delimitate sul geoportale della Regione Piemonte (consultabile al link: <http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/?sezione=catalogo>), ai sensi della D.G.R n.12–6441 del 2 febbraio 2018 si dispone che:

I nuovi serbatoi interrati aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, anche in sostituzione di serbatoi esistenti, devono essere:

- a. *A doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine; le pareti possono essere:*
 - a1. *Entrambe metalliche, con quella esterna rivestita di materiale anticorrosione;*
 - a2. *La parete interna metallica e quella esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;*
 - a3. *Entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni;*
 - a4. *Quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo rivestita in materiale anticorrosione;*

b. *In alternativa, a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in cemento armato, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio continuo delle perdite;*

c. *Dotati dei seguenti dispositivi:*

c1. *Un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;*

c2. *Una incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite;*

c3. *Ciascun serbatoio dovrà essere dotato di una targa di identificazione che riporti il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.*

Le caratteristiche di tenuta dei serbatoi devono essere periodicamente verificate e documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15 anni dall'installazione, e successivamente ogni 5 anni.

All'atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati; la messa in sicurezza deve essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza devono essere notificate all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.

All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 Luglio 2003, n 10/R e s.m.i. - Allegato E (Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo), approvate con d.d. n. 539 del 3/12/2015. Il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'art. 2 co. 6 della l.r. 22/1996 deve avvenire secondo le modalità ivi previste.

All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con d.d. n. 66 del 3/3/2016.

3. **DI DARE ATTO** che la presente modifica 1 al Regolamento Edilizio 2018 è conforme al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017;
4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione la pubblicazione per estratto sull'Albo Pretorio on-line del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. 19/1999 e pertanto, da quel momento, risulterà integrato il vigente Regolamento Edilizio 2018;
5. **DI DARE ATTO** che i disposti immediatamente vigenti del Regolamento Edilizio 2018 si applicheranno alle pratiche edilizie (CILA, SCIA, altri titoli edilizi comunque denominati che non richiedono autorizzazione espressa) presentate dal giorno di pubblicazione per estratto della presente deliberazione sull'Albo Pretorio on-line del comune ed ai permessi di costruire non ancora rilasciati alla medesima data;
6. **DI INDIVIDUARE** Responsabile del procedimento l'arch. Paolo Caligaris, Responsabile dell'Area Tecnica;
7. **DI DARE MANDATO** all'Area Tecnica Servizio Urbanistica Edilizia Privata e Patrimonio di provvedere ai successivi adempimenti di pubblicazione e deposito ai sensi della L.R. 19/99 nonché di **trasmissione della presente deliberazione e del testo del Regolamento Edilizio modificato alla Regione Piemonte** all'indirizzo PEC indicato nella comunicazione regionale (territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

si propone, altresì, che il Consiglio Comunale

dichiari la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs.267/00.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
BECCARIA VILMA

IL SEGRETARIO GENERALE
FIRMATO DIGITALMENTE
DI RAIMONDO GIUSEPPA